

DECISIONE N. 1/92 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA**del 10 luglio 1992****che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(92/417/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità monetaria europea erano al 1° ottobre 1990 più bassi degli importi corrispondenti in vigore il 3 ottobre 1988 ; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione delle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate ; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ecu,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue :

- a) al paragrafo 1, lettera c), l'importo di « ecu 4 800 » è sostituito da « ecu 5 110 »,
- b) al paragrafo 2, gli importi « ecu 340 » e « ecu 960 » sono sostituiti rispettivamente da « ecu 365 » e « ecu 1 025 ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1992.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

G. AVERY